

AUSTRIA**Corte costituzionale, sentenza del 6 ottobre 2025 (G 52/2024), sull'illegittimità costituzionale del divieto di crioconservazione degli ovuli senza indicazione medica (c.d. *social egg freezing*)**

24/10/2025

La Corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof* – VfGH) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del § 2b, comma 1, della legge sulla procreazione medicalmente assistita (*Fortpflanzungsmedizingesetz* - FMedG) che poneva il divieto di crioconservazione degli ovuli in assenza di una specifica indicazione medica (c.d. *social egg freezing*). La Corte ha invitato il legislatore a intervenire e disposto l'abrogazione differita della disposizione con effetti a decorrere dal 1° aprile 2027.

Ai sensi del § 2b, comma 1, FMedG, sono consentiti, ai fini di una futura fecondazione medicalmente assistita, il prelievo e la conservazione di ovuli solo «qualora una patologia fisica o il relativo trattamento, secondo lo stato attuale della scienza medica e dell'esperienza, comportino un serio rischio che la gravidanza non possa più essere ottenuta tramite rapporti sessuali». La ricorrente era una donna che, pur non desiderando avere figli nell'immediato, intendeva averne in futuro. Dal momento che non era in grado di prevedere quando ciò sarebbe avvenuto, avrebbe voluto prelevare singoli ovuli e congelarli per una futura procreazione medicalmente assistita, ma ciò le era precluso poiché non soffriva di alcuna patologia fisica.

Secondo il VfGH, una simile disciplina limita in modo sproporzionato e irragionevole il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione EDU. La crioconservazione degli ovuli ai fini di una futura p.m.a. non pone infatti questioni eticamente sensibili o particolari interrogativi di natura morale (come invece avviene nel caso della maternità surrogata), anche se richiede una definizione di limiti di età onde prevenire possibili rischi per la salute della donna. Non è stata invece accolta la prospettazione offerta dal governo, per il quale la *ratio* giustificatrice della disposizione andava identificata nella volontà di impedire che le donne ritardino la scelta di avere figli a causa delle aspettative sociali o professionali. Il fatto che il processo decisionale della donna possa essere oggetto di influenze esterne di varia natura non giustifica, secondo la Corte, un divieto senza eccezioni. Il legislatore è d'altra parte chiamato a intervenire definendo limiti di età (eventualmente anche differenziati rispetto a quelli previsti per la crioconservazione degli ovuli con indicazione medica), nonché obblighi di informazione e consulenza. Proprio per questo motivo, e cioè per consentire l'intervento del legislatore, la Corte ha modulato gli effetti nel tempo della pronuncia disponendo l'abrogazione differita della disposizione censurata (che rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2027).

La sentenza è disponibile a questo [link](#), il relativo comunicato stampa a questo [link](#).

Edoardo Caterina